



# COMUNE DI OTTANA

## PROVINCIA DI NUORO

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Numero 8 del 29-04-2022**

**Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2022 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventinove**, del mese di **aprile** alle ore **16:13**, nella sala consiliare del Comune, si è riunito il **Consiglio Comunale** convocato in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

All'appello risultano presenti/assenti i Signori:

<b>Saba Franco</b>	<b>P</b>	<b>Bussu Mario</b>	<b>P</b>
<b>Pittalis Stefania</b>	<b>P</b>	<b>Goddi Stefania</b>	<b>P</b>
<b>Soru Sofia</b>	<b>P</b>	<b>Porcu Fabrizio</b>	<b>A</b>
<b>Madeddu Salvatore</b>	<b>P</b>	<b>Soru Gianluca</b>	<b>P</b>
<b>Pittalis Barbara</b>	<b>P</b>	<b>Noli Gianni</b>	<b>A</b>
<b>Denti Marco</b>	<b>P</b>		
Totale Presenti 9		Totale Assenti 2	

Assume la presidenza il Signor Franco Saba in qualità di Sindaco.

Il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Mattu assiste alla seduta in videoconferenza.

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La riunione si tiene in presenza, osservando le condizioni di sicurezza previste dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di misure anti contagio da COVID-19 mediante l'utilizzo delle mascherine, il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e l'igienizzazione delle mani.

**Vista** la Legge 27.12.2019, n.160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, n. 304, con particolare riferimento all'articolo 1, commi da 738 a 783 che dispongono l'abolizione della Tassa sui Servizi Indivisibili e procedono ad una revisione dell'Imposta municipale propria, attuando di fatto l'unificazione dei due prelievi fiscali;

**Preso atto**, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

**Considerato** che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta (si riportano solo le norme che interessano il Comune di Ottana) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

**Visto**, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

**Preso visione** della Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) che prevede, tra l'altro, interventi relativi all'IMU, e precisamente:

(art. 1, c. 48-49, L. 178/2020)

a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà;

(art. 1, c. 599, L. 178/2020)

**Esenzione prima rata per il settore turistico/fieristico/intrattenimento**

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1 comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Per le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 48 e 599 della Legge 178/2020, sono previsti ristori a carico del Bilancio dello Stato (art. 1 commi 49-601);

Delibera di Consiglio n.8 del 29-04-2022 Comune di Ottana

**Riscontrato** che il comma 756 della Legge di Bilancio 2020 prevede che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni potranno diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

**Dato atto** che il comma 757 della medesima Legge prevede l'elaborazione di apposito prospetto da allegare alla deliberazione di approvazione delle aliquote IMU in assenza del quale la delibera non è idonea a produrre effetti;

**Considerato** che ad oggi il suddetto decreto non è stato emanato;

**Vista** la risoluzione n° 1/DF del 18 febbraio 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con cui si precisa che solo dall'anno 2021 vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;

**Dato atto** che il MEF con propria comunicazione pubblicata sul proprio sito intitolata "Obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Anno d'imposta 2021- Indicazioni operative" fornisce un riepilogo delle scadenze di invio delle delibere relative a varie imposte di competenze degli enti territoriali comunali. Nello specifico le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell'IMU relativi all'anno 2021, in applicazione dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) entro il 28 ottobre 2021. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 2020. Ai fini della pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote, anche per l'anno 2021, il Comune è tenuto a inserire nel Portale del federalismo fiscale il testo dell'atto e non il prospetto delle aliquote previsto dall'art. 1, commi 757 e 767, della legge n. 160 del 2019, il cui modello dovrà essere approvato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**Visto** l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**Considerato** che il decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022;

**Dato atto che** ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

**Ritenuto**, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2022 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2021 con atto consiliare n. 11 del 15/05/2021, come segue:

- aliquota base (ordinaria): 0,96 per cento;
- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,40%;

- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014): confermare l'aliquota all'1,00 per cento;

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 30/09/2020;

**Visto** il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Contabile.

**Visto** il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Contabile;

**Visto** l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

**Visto** lo Statuto Comunale.

## D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. di confermare per l'anno 2022 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2020 con atto consiliare n. 8 del 30/09/2020, come segue:
  - aliquota base (ordinaria): 0,96 per cento;
  - aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,40%;
  - detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  - aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014): confermare l'aliquota all'1,00 per cento;

Delibera di Consiglio n.8 del 29-04-2022 Comune di Ottana

3. Di fare rinvio alla normativa di riferimento e al regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria per quanto non previsto nel presente provvedimento;
4. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4°, del D.L.gs n. 267 del 18/08/2000.

<b>Pareri di cui all'art.49 del Decreto legislativo 18/08/2000 n.267</b> Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali	
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA	Favorevole  Data 27-04-2022  Il Responsabile del Settore Contabile f.to <i>Marilena Pirisi</i>

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente  
f.to Franco Saba

Il Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa Antonina Mattu

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio informatico comunale in data odierna, per 15 giorni consecutivi e sino al 28-05-2022, ai sensi dell'art. 37, comma 3, della L.R. 04/02/2016, nr. 2.

Lì, 13-05-2022

Il Vicesegretario  
f.to Dr. Giampaolo Alessandro Satta

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è esecutiva:

dallo stesso giorno in cui la deliberazione è adottata in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, 13-05-2022

Il Vicesegretario  
f.to Dr. Giampaolo Alessandro Satta

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.

Data \_\_\_\_\_

Il funzionario incaricato

\_\_\_\_\_